




## PRESCRIZIONE

TRIBUNALE BARI, III SEZIONE CIVILE, 26 febbraio 2007 — COLELLA *Presidente*. — S. (avv.ti Tucci, Maggioro) - P. (avv.ti Schirone, Rizza).

Responsabilità civile — Risarcimento del danno da fatto illecito — Prescrizione in materia civile e penale — Decorrenza (C. c. artt. 2043, 2934, 2935, 2947).

*La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito comincia a decorrere non dal momento in cui il fatto del terzo determina la modificazione che produce danno all'altrui diritto, ma dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile (1).*

 *Omissis*. — Passando ad esaminare i motivi su cui si fonda il reclamo e le eccezioni di parte reclamata, va innanzitutto affermato che il maggior termine di prescrizione previsto dall'art. 2947 co. 3 prima parte c.c., allorché si aziona il diritto al risarcimento del danno per un fatto considerato dalla legge come reato, si applica indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale, essendo detto maggior termine di prescrizione correlato solo all'astratta previsione dell'illecito come reato e non alla condanna penale, che rileva solo ai fini dell'art. 2947 co. 3 ultima parte c.c. (Cass., sent. 26.2.2004 n. 3865).

La S.C. a Sezioni Unite (sent. n. 1479/97) ha altresì affermato il principio che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato, sebbene raccordata, sotto il circoscritto periodo del profilo di durata, alla disciplina della prescrizione dettata per il reato si inserisce nel quadro generale dell'istituto della prescrizione civile, senza compromettere la sostanziale autonomia rispetto all'analogo istituto regolato nel sistema penale. Sicché, eccettuato tale collegamento, ciascuno dei due istituti costituisce un complesso normativo in sé chiuso e perfetto, con la conseguenza che le eventuali cause di interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato non rilevano ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

Invero la S.C., nell'affermare il suddetto principio, non ha affrontato la questione relativa alla decorrenza del termine di prescrizione, in quanto non costituente oggetto della fattispecie sottoposta al suo esame, sottolineando tuttavia che l'affermazione del principio dell'autonomia delle diverse discipline si basa sulla diversa funzione che la prescrizione spiega, rispettivamente, in ambito civile e penale: nel primo assumendo il carattere di sanzione dell'inerzia del titolare del diritto, nel bilanciamento tra l'interesse alla piena realizzazione delle situazioni soggettive meritevoli di tutela e l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici e, nel secondo, trovando la sua *ratio* nell'affievolirsi delle esigenze di preven-

zione connesse con l'incriminazione e dunque nell'inopportunità dell'esercizio di una funzione repressiva a distanza di molto tempo dal fatto.

Deve ritenersi pertanto che una volta operato dal giudice il calcolo del termine di prescrizione sulla base delle norme del codice penale e quindi sulla base della pena prevista in astratto per il reato, l'autonomia del complesso normativo imponga l'applicazione, alla fattispecie, delle norme previste in materia di prescrizione dal sistema civilistico.

L'inesistenza di una pronuncia del giudice penale non costituisce peraltro impedimento all'accertamento, da parte del giudice civile, circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato sotto il profilo soggettivo ed oggettivo secondo la legge penale (Cass., sent. n. 3747/2001).

Infatti la possibilità per il giudice civile di accertare autonomamente e con pienezza di cognizione i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale (salve le espresse fattispecie della sentenza di condanna o di assoluzione passata in giudicato, in base al disposto di cui agli artt. 651, 652 e 654 c.p.p.), non comporta alcuna preclusione per detto giudice di utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel processo penale e di fondare il proprio giudizio su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede (Cass., sent. n. 12666/2003; n. 624/98).

Nella fattispecie in oggetto risultano emesse una sentenza del Tribunale per i minorenni di Bari che ha dichiarato la prescrizione decennale del reato di cui agli artt. 81-521 c.p. ascritto all'allora minore Papa Fabio, per fatti commessi dal giugno 1990 al 23.2.1992 ed una sentenza del Tribunale Ordinario di Bari, non passata in giudicato, che ha condannato Papa Fabio per i reati di cui agli artt. 81-609 *quater* u.c. (in relazione *quoad poenam* alle abrogate norme di cui agli artt. 519-521 c.p.) dal 1992 al maggio 1995.

A prescindere dalla considerazione che la sentenza emessa dal Tribunale Ordinario, avverso cui è stato proposto appello, non può considerarsi allo stato giuridicamente inesistente o nulla, fino ad una pronuncia in tal senso della Corte d'Appello, che dovrà valutare la sussistenza dei presupposti per addivenire ad una sentenza di prescrizione del reato, deve ritenersi che in mancanza di una sentenza di condanna o di assoluzione passata in giudicato, il giudice investito del giudizio civile sia comunque tenuto a compiere un'autonoma valutazione del fatto.

Fatta tale indispensabile premessa al fine dell'inquadramento dei principi che si ritengono applicabili al giudizio civile introdotto dagli odierni reclamanti, occorre affrontare la fondamentale questione della decorrenza del termine di prescrizione in ambito civile.

Sul punto il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato ha ritenuto di ravvisare la decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento nel momento coincidente con la realizzazione del danno e non con quello della sua esteriorizzazione, interpretando l'art. 2935 c.c. nel senso che lo stesso debba intendersi riferito solo agli ostacoli di natura legale all'esercizio del diritto, restando irrilevanti quelli di natura materiale e richiamando quella giurisprudenza secondo cui non avrebbe influenza sul decorso della prescrizione l'impossibilità di fatto, quale l'ignoranza da parte del titolare dell'esistenza del diritto, a meno che essa non sia imputabile al comportamento doloso della controparte.

La tesi secondo cui, trattandosi di reato a consumazione istantanea, deve aversi riguardo al danno quale accadimento naturalistico, non appare condivisibile, stanti i principi affermati da diverso e più persuasivo orientamento giurisprudenziale in materia di responsabilità extracontrattuale.

Una volta individuato il tempo di prescrizione a norma dell'art. 2943 co. 3 c.c. (che nella fattispecie in oggetto, è da individuarsi, per concorde affermazione delle parti, nella misura di dieci anni, così come stabilito dal Tribunale per i minorenni in relazione ai fatti accaduti sino al 1992) e riconosciuto che i due procedimenti sono autonomi e seguono ciascuno le proprie regole, non può sostenersi l'inapplicabilità dell'art. 2935 c.c.

La portata di detta norma ha costituito oggetto di plurime pronunce della S.C., la quale ha affermato il principio secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito comincia a decorrere non dal momento in cui il fatto del terzo determina la modificazione che produce danno all'altro diritto, ma dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile, poiché nei casi in cui la manifestazione del danno non sia immediata ed evidente e possa apparire dubbia la sua ricollegabilità all'azione di un terzo, tale prescrizione non può che decorrere dal momento in cui il danneggiato ha avuto la concreta percezione dell'esistenza e della gravità del danno nonché della sua addebitabilità ad un terzo determinato, ovvero dal momento in cui avrebbe dovuto pervenire alla percezione stessa con la normale diligenza.

Difatti, in relazione ad una circostanza che resti occulta e che non possa essere percepita nella sua evidenza da un profano, sussistendo un dubbio circa la sua ricollegabilità con nesso causale all'azione di un terzo, il momento iniziale della prescrizione non può che essere ricollegato al momento in cui il danneggiato ha avuto la reale e concreta percezione dell'esistenza e della gravità del danno stesso e della sua addebitabilità ad un determinato terzo, poiché è la manifestazione del danno che assume rilievo, e non solo la sua ontologica esistenza, iniziandosi soltanto con essa la lesione della sfera giuridica altrui (i suddetti principi sono stati affermati da: Cass., sent. n. 685/82; n. 1442/83; n. 3206/89; n. 13/93; n. 8845/95; n. 5913/2000; n. 9927/2000; n. 2645/2003; n. 12666/2003; n. 10493/2006).

L'affermazione di tale principio, lungi dal costituire una tesi arbitraria che rimetta il momento di percezione del danno alla soggettività dell'individuo, demanda al giudice del merito il compito di individuare e valutare, caso per caso ed in funzione appunto del bilanciamento dei contrapposti interessi, la ricorrenza dei suddetti presupposti ed il momento del loro verificarsi, gravando sulla parte interessata l'onere probatorio di fornire gli elementi onde consentire tale valutazione.

Ora, mentre in determinate fattispecie la manifestazione esteriore del danno è facilmente ricollegabile ad un determinato evento naturalistico (ad esempio, la manifestazione di uno specifico sintomo di una patologia fisica a distanza di tempo dalla prestazione medica, il crearsi di crepe, infiltrazioni o cedimenti in un immobile a distanza di tempo dalla prestazione d'opera), nella fattispecie in esame, in cui deve essere oggetto di valutazione l'evoluzione della maturazione di un soggetto e della sua psiche, con conseguente individuazione del momento in cui lo stesso possa essere ritenuto capace di rendersi conto del disvalore dall'abuso asseritamente subito (con quelle particolari modalità: atti di sfregamento degli organi genitali, ad opera di un cugino ed in un contesto familiare caratterizzato da legame affettivo verso le figure degli zii) nonché della effettività e della portata del danno che ne possa essere conseguito, nonché alternativamente della capacità di un genitore di rendersi conto dell'eziologica riconducibilità dei sintomi di natura fisica e psichica manifestati da un minore ad un fatto reato commesso da un soggetto terzo (con le modalità e nel contesto sopra illustrati), appare evidente come l'individuazione del momento dell'esteriorizzazione del danno e della concreta possibilità di conoscenza con l'adozione dell'ordinaria diligenza, non possa che costituire oggetto di apprezzamento da parte del giudice civile, sia in questa fase cautelare sulla scorta degli elementi disponibili, che mediante approfondimento nella fase di merito sulla scorta delle prove che saranno in esso raccolte.


Passando quindi a valutare gli elementi di prova allo stato disponibili, non può che aversi riguardo al contenuto della documentazione in atti, raccolta nella fase delle indagini preliminari e nel corso dell'istruttoria dibattimentale, essenzialmente basata sulle dichiarazioni della persona offesa, delle persone informate dei fatti e dei testi.

*Omissis.* — Allo stato degli atti è dato quindi individuare il momento di presa di coscienza e quindi di conoscenza del danno, con riferimento alla minore, nella circostanza in cui ha avuto la capacità di comunicare alla sorella la violenza subita (24.11.2001), sicché la prescrizione non può ritenersi consumata, essendo stato introdotto il giudizio civile con atto di citazione notificato il 13/18.10.2006, ovvero sia prima della decorrenza di cinque anni da tale momento.

Quanto alla prospettata riferibilità della conoscibilità del fatto illecito e del coevo diritto al risarcimento in relazione alle figure dei soggetti esercenti la potestà piuttosto che alla persona della minore, come già si è detto, nella fattispecie concreta non appaiono acquisiti allo stato elementi idonei a ritenere provato che prima di tale esteriorizzazione dagli stessi fosse oggettivamente conoscibile e percepibile l'ontologica esistenza del danno e la sua ricollegabilità all'azione del terzo, né elementi univoci ed inequivocabili che possano indurre in tale fase cautelare a qualificare come colpevole detta ignoranza od a collocare detta conoscenza in una diversa ed antecedente fase temporale rispetto al momento in cui la minore ha dato loro comunicazione del fatto.

Sulla scorta degli elementi sopra enunciati e dall'indagine sommaria circoscritta ad un accertamento delibativo del diritto e quindi necessariamente limitata allo stato degli atti, è dato pertanto rilevare la sussistenza del *funus boni iuris* riguardo alla probabile esistenza del credito, con riferimento al danno biologico, morale ed esistenziale derivato alla piccola vittima del reato a seguito della continua esposizione, nel corso degli anni, alle violenze fisiche e psicologiche, benché sia rimesso alla fase di merito l'accertamento in ordine all'esatto ammontare del danno subito dall'attrice.

— *Omissis.*

 (1) L. Il provvedimento in epigrafe ha il merito di fornire un'interpretazione attualizzata e sistematica delle norme che disciplinano l'istituto della prescrizione nel sistema normativo civile e in quello penale.

La fattispecie concreta, sulla quale i Giudici sono stati chiamati a pronunciarsi, riguarda la concessione di un sequestro conservativo in corso di causa, richiesto, a tutela del proprio diritto al risarcimento del danno, da una ragazza, che assume essere stata oggetto di atti di violenza sessuale, da quando aveva l'età di quattro anni e per un intero quinquennio, ad opera del cugino, sui beni di quest'ultimo e dei suoi genitori.

La specificità del caso in esame sta nel fatto che, asserendo l'attrice di aver subito le violenze quando aveva solo quattro anni e di essere stata al contempo minacciata di morte nel caso in cui avesse parlato ad altri, la stessa ha comunicato ai propri familiari di essere stata violentata in tenera età solo dopo sei anni dagli ultimi abusi subiti e quindi la denuncia veniva presentata dai genitori della ragazza trascorsi sette anni dalla fine degli abusi. La vicenda dava origine a due diversi procedimenti penali: il primo innanzi al Tribunale per i minorenni per i reati contestati all'imputato, quando era ancora minorenni, ed il secondo per gli episodi successivi. Il primo procedimento si concludeva con sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato (a seguito dell'introduzione della legge 251/2005 — meglio conosciuta come *ex Cirrielli* — e della successiva pronuncia della Corte costituzionale sull'art. 10 della stessa legge); invece il secondo si concludeva in primo grado con sentenza di riconoscimento della piena responsabilità dell'imputato e con la sua condanna, mentre solo in secondo grado, veniva pronunciata sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato.

I Giudici del Tribunale di Bari si sono trovati quindi a dover decidere se la prescrizione, maturata in sede penale, pregiudicasse la possibilità, per la ragazza, di esperire autonoma azione in sede civile per il risarcimento del danno conseguente alle assunte violenze subite. Hanno dovuto, quindi, svolgere un'analisi sulla diversa *ratio* sottesa all'istituto della prescrizione, in sede civile e penale, partendo dall'enucleazione del principio dell'indipendenza dell'istituto nei due sistemi normativi e della differente funzione nella tutela di interessi diversi, soffermando l'attenzione sull'interpretazione delle norme che disciplinano nel codice civile il momento di decorrenza della prescrizione.

2. Il ragionamento svolto dai Giudici muove dall'assunto che il principio per cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato da reato, benché raccordata, sotto il circoscritto profilo del periodo di durata, alla disciplina della prescrizione dettata per il reato (art. 2947, 3° comma, prima parte, c. c.), si inserisce in realtà nel quadro generale dell'istituto della prescrizione civile, senza compromettere la sostanziale autonomia rispetto all'analogo istituto regolato nel sistema penale. In tal modo, si afferma, ciascuno dei due istituti costituisce un complesso normativo in sé chiuso e perfetto. Tale ultimo principio, che può sembrare ovvio, è in realtà di difficile decodificazione.

La Cassazione civile ha più volte affrontato questo argomento, e già a partire dalla sentenza 1479/1997<sup>1</sup> ha stabilito che, sebbene il 3° comma dell'art. 2947 c. c. — nell'affermare che, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilito una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile — crei un'interconnessione tra la disciplina dell'istituto della prescrizione nel sistema penale con quello civile, comunque, essendo l'illecito civile e quello penale ontologicamente diversi, deve essere esclusa ogni interferenza tra le due discipline<sup>2</sup>. L'autonomia delle diverse discipline si basa sulla diversa funzione che la prescrizione spiega, rispettivamente, in ambito civile e penale; infatti, pur essendo comuni i presupposti della fattispecie — tempo e inerzia — è diversa la *ratio* sottesa ai due diversi sistemi normativi<sup>3</sup>.

Se si parte dal concetto che «il tempo non è un fatto, bensì un mero concetto di relazione, il che significa che l'asse della prescrizione è rappresentato dall'inerzia del titolare del diritto»<sup>4</sup>, si giunge a dire — così come fanno i Giudici nel provvedimento in epigrafe — che «la funzione dell'istituto della prescrizione, in ambito

civile, assume il carattere di sanzione dell'inerzia del titolare del diritto, nel bilanciamento tra l'interesse alla piena realizzazione delle situazioni soggettive meritevoli di tutela e l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, mentre, nell'ordinamento penale, trova la sua ratio nell'affievolirsi delle esigenze di prevenzione connesse con l'incriminazione e dunque nell'inopportunità dell'esercizio di una funzione repressiva a distanza di molto tempo dal fatto».

Ciò detto, il punto focale che viene affrontato in questo provvedimento riguarda la «fondamentale questione» della decorrenza del termine di prescrizione in ambito civile.

Come sostenuto da autorevole dottrina<sup>5</sup> «rimane sterile infatti ogni sforzo che si tenti per cogliere nell'inerzia o nel mancato esercizio del diritto la configurazione legislativa dell'istituto (della prescrizione), finché a tale configurazione non si sia dato corpo, individuando il giorno dal quale l'inerzia e il mancato esercizio possano qualificarsi come tali». Quindi, una volta accertata la differente *ratio* dell'istituto della prescrizione nell'ambito del sistema penale e in quello civile, avendo però constatato che «l'asse della prescrizione è rappresentato dall'inerzia del titolare del diritto», è ozioso interrogarsi in che cosa essa si sostanzia. D'altronde, non sarebbe nemmeno semplice, poiché mentre l'art. 2934 c. c. parla di non esercizio del diritto, l'articolo successivo dello stesso codice, fissa il *dies a quo* della prescrizione e, dunque, l'esordio dell'inerzia rilevante, nel giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

In astratto la prescrizione potrebbe decorrere o dalla data del fatto o dall'esteriorizzazione del danno, con conseguenze radicalmente diverse. Ed è qui che si coglie la differenza fondamentale della *ratio* sottesa all'istituto della prescrizione in sede penale ed in sede civile.

Difatti, nel codice civile, la decorrenza della prescrizione è espressamente disciplinata dall'art. 2935, che non trova nessun corrispondente nel codice penale. Invero, quest'articolo, che stabilisce come termine di decorrenza della prescrizione il «giorno in cui il diritto può essere fatto valere», deve essere letto senza ignorare il 1° comma dell'art. 2947 c. c. che individua la decorrenza iniziale del termine astratto di prescrizione nel «giorno in cui il fatto si è verificato», tenendo presente che, secondo il precedente art. 2935 c. c., tale termine iniziale di prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può effettivamente essere fatto valere<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Cass., Sez. un., 18 febbraio 1997, n. 1479, in *Foro It.*, 1997, I, 1868.

<sup>2</sup> Si veda in ultimo, Cass., Sez. III, 29 settembre 2004, n. 19566, in *Giust. Civ. Mass.*, 2005, 4.

<sup>3</sup> A tal proposito, VITUCCI, *La Prescrizione*, I, artt. 2934-2940, in *Comm. C. C.*, diretto da Schlesinger, Milano, 1991, 89 e 90: «le incertezze della giurisprudenza derivano in larga parte da ciò, che nell'argomentare sulla decorrenza della prescrizione, ci si è affidati — quanto ai diritti che derivano dall'illecito — a nozioni tratte dal diritto penale e del tutto estranee alla normativa commentata in questa sede. Il ricorso è l'attribuzione di rilevanza decisiva a temi quali l'illecito permanente, o l'illecito istantaneo ad effetti permanenti, hanno fatto sì che fosse trascurato il criterio legislativo posto nella norma generale dell'art. 2935, che per conseguenza non si approfondisse il rapporto fra

questa e la disposizione dell'art. 2947, riportata in apertura, e che si raggiungessero risultati complessivamente non soddisfacenti sul piano pratico, oltre che non tutti rispettosi della legge civile». In altri termini, il riferimento a concetti di stampo penalistico può divenire fuorviante per la concreta possibilità che l'illecito penale non coincida con quello civile.

<sup>4</sup> VITUCCI, *op. cit.*, 76.

<sup>5</sup> VITUCCI, *op. cit.*, 106 e segg.

<sup>6</sup> In tal senso: AZZARITI-SCARPELLO, *Della prescrizione*, in *Comm. C. C.*, a cura di Scialoja e Branca, Bologna, 1977, 292: «Quanto all'inizio della decorrenza del termine, la legge applica il principio d'ordine generale, stabilendo che il quinquennio o il biennio si computa dal giorno in cui il fatto si è verificato. È ovvio che per fatto non deve intendersi la semplice azione od omissione del soggetto colpevole, ma tutto l'evento lesivo con-

L'analisi di queste norme è stata oggetto di numerosi approfondimenti da parte di giurisprudenza e dottrina<sup>7</sup>, che hanno portato a soluzioni univoche e che nel caso affrontato di cui al provvedimento in epigrafe, non possono non essere valutate con riferimento a due circostanze emerse nel corso del dibattimento del processo penale innanzi al Tribunale ordinario. E cioè: l'età della ragazza che assume essere stata oggetto di violenze (4 anni all'epoca dei fatti) e il fatto che la stessa subiva anche violenze morali rappresentate dalla minaccia di morte nel caso avesse confidato a qualcuno gli abusi subiti. Come si è detto, la giurisprudenza è intervenuta al fine di chiarire quale dovesse ritenersi, nel caso di fatto illecito, il *dies a quo* per la decorrenza del termine ed ha stabilito che «Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento in cui il fatto del terzo determina la modificazione che produce danno all'altrui diritto, ma dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile»<sup>8</sup>.

Invero, sin dal 1982 la Suprema Corte era già pervenuta ad affermare i principi successivamente ribaditi dalla medesima (sopra riportati) e pure accolti in sede comunitaria<sup>9</sup>. Già in tale occasione la Corte di cassazione, partendo dalla considerazione che può accadere che la lesione prodotta dall'illecito si verifichi obiettivamente, ma resti occulta, affermava che «sarebbe chiaramente incivile far dipendere una conseguenza tanto grave come il decorrere di una prescrizione breve dal verificarsi di una circostanza che resti occulta e che

considerato nel suo complesso, e cioè comprensivo non solo del comportamento doloso o colposo dell'agente, ma anche del verificarsi del danno, il che, dal punto di vista pratico, presenta una notevole importanza ai fini della decorrenza del termine, poiché il comportamento illecito e il verificarsi del danno non sempre coincidono cronologicamente». Ed ancora, GRASSO, voce «Prescrizione (diritto privato), in *Enc. Dir.*, XXXV, Milano, 1986, 66: «si ritiene unanimemente che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto, pur essendo perfetto e quindi potendo essere esercitato, non è di fatto, esercitato dal suo titolare».

<sup>7</sup> Si rinvengono pronunce su questa problematica già da Cass., 27 luglio 1934 (*Rep. Foro It.*, 1934, voce «Prescrizione civile», n. 24) ed ancora Cass., 27 gennaio 1948 (*ivi*, 1948, voce *cit.*, n. 2). In dottrina: TRAVAGLINO, *La prescrizione e l'illecito extracontrattuale*, in BATA, CARBONE, DE GENNARO, TRAVAGLINO, *La prescrizione e dal decadenza*, Milano, 2001, 174 e segg.; BONA e OLIVA, *Prescrizione e danno alla persona*, in MONATERI, BONA, OLIVA, PECCENINI, TULLINI, *Il danno alla persona*, Torino, 2000, II, 605 e segg.

<sup>8</sup> Così la recentissima sentenza Cass., Sez. lav., 20 luglio 2007, n. 16148, che ribadisce: «non è conforme al diritto sostenere che in caso di pluralità di fatti illeciti protratti nel tempo il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento della commissione del primo degli episodi denunciati, poiché anche i successivi illeciti sono potenzialmente idonei a determinare una autonoma lesione del diritto e quindi a fondare una domanda di risarcimento. Neppure è conforme a diritto far decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno dal fatto illecito lesivo anziché dal manifestarsi all'esterno della produzione del danno». Infatti, «in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, sia per responsabilità contrattuale che per responsabilità extracontrattuale, questa Corte ha ripetutamente affermato che il termine di prescrizione ex art. 2935 c. c., inizia a decorrere non già dal momento in cui il fatto del terzo viene a ledere l'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione

del danno si manifesta all'esterno divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile». In senso conforme: Cass., Sez. III, 9 maggio 2000, n. 5913, in *Giust. Civ. Mass.*, 2000, 972; Id., Sez. III, 12 agosto 1995, n. 8845, *ivi*, 1995, 1517; Id., Sez. III, 5 luglio 1989, n. 3206, *ivi*, 1989, fasc. 7 e Id., Sez. II, 18 maggio 1987, n. 4532, *ivi*, 1987, fasc. 5.

Tale principio, risulta ribadito dalla giurisprudenza successiva e condiviso anche dalla dottrina<sup>11</sup> e, peraltro, è stato affermato in espressa sintonia con quanto previsto dall'art. 2947 c. c., che soggiace alla stessa norma generale, sopra descritta (la quale fa coincidere la decorrenza della prescrizione con l'attualità dell'interesse) che, per il danneggiato «si configura come attualità dell'interesse a reagire attraverso l'esercizio dell'azione risarcitoria»<sup>12</sup>.

Da quanto argomentato consegue che, dal coordinamento con la norma generale dell'art. 2935, se il danno per qualsiasi ragione rimane «occultato», il termine di prescrizione inizia a decorrere solo dal momento della sua esteriorizzazione<sup>13</sup>, che deve realizzarsi con modalità tali che non solo quel pregiudizio si realizzi nella

del danno si manifesta all'esterno divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile». In senso conforme: Cass., Sez. III, 9 maggio 2000, n. 5913, in *Giust. Civ. Mass.*, 2000, 972; Id., Sez. III, 12 agosto 1995, n. 8845, *ivi*, 1995, 1517; Id., Sez. III, 5 luglio 1989, n. 3206, *ivi*, 1989, fasc. 7 e Id., Sez. II, 18 maggio 1987, n. 4532, *ivi*, 1987, fasc. 5.

<sup>9</sup> Sul punto si veda il D. P. R. 10 maggio 1975 che ha adeguato alle convenzioni internazionali la L. 31 dicembre 1962, n. 1860 in materia di risarcimento danni dipendenti da incidenti nucleari, e che ha stabilito come *dies a quo* di decorrenza della prescrizione il «giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della identità dell'esercente responsabile oppure avrebbe dovuto ragionevolmente esserne venuto a conoscenza».

<sup>10</sup> Così Cass., 6 febbraio 1982, n. 685, in *Giust. Civ.*, 1982, I, 2782 e segg.

<sup>11</sup> Si vedano in giurisprudenza: Cass., 6 febbraio 2004, n. 2287, *C.E.D.*; Id., 29 agosto 2003, n. 12666, in *Foro It. Mass.*, 2003, voce «Prescrizione e decadenza», n. 32; Id., 9 maggio 2000, n. 5913, in *Giust. Civ. Mass.*, 2000, 972; Id., 5 luglio 1989, n. 3206, *ivi*, 1989, fasc. 7; Trib. Roma, 11 agosto 2003, in *Arch. Civ.*, 2004, 63; Id., Milano, 17 febbraio 2003, in *Giur. di Merito*, 2003, 2188. In dottrina: VITUCCI, *op. cit.*, sub art. 2935, 97 e segg.; IANNAcone, *La Prescrizione*, a cura di Vitucci, II, artt. 2941-2963, in *Comm. C. C.*, diretto da Schlesinger, Milano, 1990, sub art. 2947, 172 e segg.; LEBAN, *Prescrizione e decadenza nel diritto privato*, Padova, 2003, 44: «In altri termini, ciò che rileva non è il momento in cui l'atto illecito viene realizzato, bensì quello in cui si verifica il danno, sempre che — ovviamente — non si determini un contesto di coincidenza tra i due dati temporali».

<sup>12</sup> VITUCCI, *op. cit.*, 77.

<sup>13</sup> IANNAcone, *op. cit.*; in giurisprudenza si è già citata Cass., 6 febbraio 1982, n. 685; si vedano anche Cass., 12 agosto 1995, n. 8845, già citata; Id., 20 novembre 1997, n. 11583, in *Giust. Civ. Mass.*, 1997; Id., 24 marzo 1979, n. 1716, in *Giur. It.*, 1981, I, 1, 297; nonché da ultimo Cass., 20 aprile 2007, n. 9524.

sua completezza, ma che il diritto al risarcimento da esso derivante possa essere effettivamente fatto valere dai soggetti che ne sono legittimati, cioè, nel caso di specie, dai genitori della minore.

3. Risponde quindi ad un principio di civiltà giuridica oltre, che di interpretazione sistematica delle norme del codice civile, quanto affermato nel provvedimento in epigrafe dal Collegio, che motiva la decorrenza della prescrizione dall'esteriorizzazione del danno, tenendo conto che «nella fattispecie in esame, in cui deve essere oggetto di valutazione l'evoluzione della maturazione di un soggetto e della sua psiche, con conseguente individuazione del momento in cui lo stesso possa essere ritenuto capace di rendersi conto del disvalore dell'abuso asseritamente subito (...) nonché della effettività e della portata del danno che ne possa essere conseguito, nonché alternativamente della capacità di un genitore di rendersi conto dell'eziologica riconducibilità dei sintomi di natura fisica e psichica manifestati da un minore ad un fatto di un soggetto terzo (...), appare evidente come l'individuazione del momento dell'esteriorizzazione del danno e della concreta possibilità di conoscenza con l'adozione dell'ordinaria diligenza, non possa che costituire oggetto di apprezzamento da parte del giudice civile». Una siffatta lettura delle norme dell'ordinamento civilistico risponde all'esigenza di sussunzione della fattispecie concreta dalla previsione astratta della norma, così come dettata dal codice civile agli artt. 2947 e 2935. Si può affermare in

definitiva che la giurisprudenza ha sostanzialmente spostato il *dies a quo* dal verificarsi del fatto all'esteriorizzazione del danno.

Il passaggio da un termine rigido ad uno «mobile» non contrasta con l'esigenza della certezza dei rapporti giuridici in quanto, per il rispetto di tale principio, è sufficiente che siano presenti dei criteri generali e oggettivi uniformemente applicati dalle Corti, come accade nel provvedimento *de quo*.

Non si può, invero, tacere che, benchè si sia giunti a tale avanzata elaborazione giurisprudenziale, sopravviva ancora una concezione legata ad un'interpretazione restrittiva, fondata sull'esaltazione della rilevanza dell'elemento obiettivo della prescrizione, consistente nel mero decorso del tempo. I sostenitori di questa interpretazione<sup>14</sup> considerano come causa impeditiva del decorso della prescrizione la sola impossibilità legale o giuridica di esercitare il diritto, ma non l'impossibilità di fatto o materiale, al di fuori delle tassative fattispecie previste dagli artt. 2941 e 2942 del c. c.<sup>15</sup>

Invero, con il provvedimento in esame non si è voluta introdurre nessuna ulteriore causa impeditiva del decorso della prescrizione, ma con un'interpretazione attenta degli artt. 2947 e 2935 del c. c., alla luce dell'intero sistema civilistico, si è affermato un principio di civiltà giuridica, conforme alla fattispecie concreta del caso in esame.

GIOVANNI CARELLA

<sup>14</sup> AZZARITI-SCARPELLO, *op. cit.*, 293; COVIELLO, *Manuale di diritto civile italiano*, rist., Napoli, 1992, 470; DE RUGGIERO, *Istituzioni di diritto civile*, I, Milano, 1961, 317. «L'inerzia del titolare di un diritto nel procurarsi la conoscenza della violazione di esso non impedisce il decorso della prescrizione»: Cass., 12 giugno 1940 (*Rep. Foro It.*, 1940, voce «Prescrizione civile», n. 54). «Il principio per cui *contra non valentem agere non currit praescriptio* riguarda gli impedimenti legali per l'esercizio del-

l'azione e non gli impedimenti di fatto»: Cass., 12 luglio 1938 (*Rep. Foro It.*, 1938, voce cit., n. 32).

<sup>15</sup> AZZARITI-SCARPELLO, *op. cit.*, 221: «La decorrenza della prescrizione non viene, invece, ostacolata da impedimenti meramente fattuali, che non rilevano, pertanto, a tal fine, ove esistono dal punto di vista giuridico tutte le condizioni necessarie e sufficienti, affinché un diritto possa essere fatto valere».